

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4101 del 10/08/2022
Oggetto	Proc. MO21A0013 (919/C). Azienda Agricola FERRARI ERMINIO. Concessione per la derivazione di acqua pubblica da sorgente da affioramento superficiale in comune di Guiglia (MO), loc. Casetta di Roccamalatina, per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4304 del 10/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci AGOSTO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Procedimento MO21A0013 (919/C). **Azienda Agricola FERRARI ERMINIO.** Concessione per la derivazione di acqua pubblica da sorgente da affioramento superficiale in comune di Guiglia (MO), loc. Casetta di Roccamalatina, per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001.

#### **La Dirigente**

**Ricevuta** con nota n. PG/2021/50986 del 01/04/2021, la domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica da sorgente in affioramento superficiale, sita su terreno distinto nel N.C.T. del comune di Guiglia al foglio 30 mappale 25, coordinate geografiche UTM RER: X= 654.942; Y= 918.010, trasmessa dall'Azienda Agricola FERRARI ERMINIO, C.F. FFRRRMN49E06F257E, avente una portata massima di 0,30 l/s e per un quantitativo annuo non superiore a 3.577 mc per uso irrigazione agricola di un appezzamento di terreno adibito a nocciolo, di estensione pari a ha. 14,00;

#### **Visti:**

- il Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po al fine dell'Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 - 2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2293/2021 "Terzo ciclo di Pianificazione 2022-2027: Presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani Di Gestione Distrettuali 2021-2027 dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale";

**Accertato che,** ai sensi della normativa sopra citata e della Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) approvata dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la derivazione ricade nel settore "ATTRAZIONE" ed è da ritenersi compatibile con il Piano di gestione del Distretto idrografico Padano;

**Acquisiti i documenti sotto elencati facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento di concessione, ad esso allegati come atti endoprocedimentali dell'istruttoria:**

- con prot. PG/2021/120794 del 02/08/2021, il Nulla Osta idraulico con prescrizioni da parte dell'Agencia per la sicurezza del territorio e la protezione civile della Regione Emilia Romagna;

- con prot. PG/2021/175529 del 15/11/2021, il Nulla Osta con prescrizioni da parte dell'Ente Parchi Emilia Centrale e l'approvazione della Valutazione d'Incidenza Ambientale rilasciata con Determinazione n. 229 del 11/11/2021;

- con PG/2022/55712 del 04/04/2022, il parere favorevole con prescrizioni alla derivazione da parte dell'Agencia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti - ATERSIR;

- con prot. PG/2022/114030 del 11/07/2022, il parere favorevole alla derivazione da parte del settore Pianificazione Urbanistica territoriale e cartografica delle Provincia di Modena, in merito alla compatibilità dell'utilizzazione delle risorsa coi Piani di livello provinciale;

- l'autorizzazione con prescrizioni, ai lavori di movimento terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico rilasciata il 27/04/2021, dal Comune di Guiglia;

**Verificato** che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola" di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone è calcolato in base al quantitativo massimo prelevabile annualmente;

**Verificato** inoltre che la Ditta concessionaria ha versato:

- in data 23/02/2021, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di nuova concessione ordinaria, pari a € 195,00;

- il 07/08/2022, l'importo pari a € 166,24, di cui € 7,56, pari ai sei dodicesimi del canone annuale per la derivazione di acqua e € 158,68, per l'attraversamento del Rio Delle Vallecchie con i tubi di adduzione della risorsa prelavata;

- il 07/08/2022, l'importo pari a € 250,00, dovuto come deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

**Visti:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia

Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

**Ritenuto**, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione in oggetto possa essere assentita fino al **31/12/2031** con l'obbligo dell'osservanza delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

**Dato atto** che:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità demanio idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

**Attestata** la regolarità amministrativa del presente

provvedimento;

Per quanto precede

### **Determina**

a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, all'Azienda Agricola FERRARI ERMINIO, la concessione per derivare acqua pubblica dalla sorgente in affioramento superficiale in comune di Guiglia (MO), loc. Casetta di Roccamalatina, per uso "irrigazione agricola", con una portata massima pari a l/s 0,30 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 3.577 - Proc. MO21A0013 (919/C);

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/08/2022, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2031**;

d) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

e) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

f) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;

h) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

i) **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

j) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";

k) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale

Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile ad interim del  
Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni  
di ARPAE Modena

**Dr.ssa Marina Mengoli**

*Originale firmato digitalmente*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente assentita all'**Azienda Agricola FERRARI ERMINIO** C.F. FFRRRMN49E06F257E, **Proc. MO21A0013 - (919/C)**.

**ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO**

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **0,30 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **3.577 m<sup>3</sup>/anno**.

**ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

L'acqua viene drenata, grazie alla realizzazione di due trincee in ghiaietto, da due emergenze superficiali poste fra i 340 e i 350 m.s.m., in comune di Guiglia (MO), loc. Casetta di Roccamalatina. Successivamente l'acqua viene immessa in due tubazioni in polietilene (diam. pari a 60 mm) con la posa in opera di condotte interrato che si sviluppano prevalentemente in direzione Nord-Sud sui versanti, intersecando il Rio Delle Vallecchie. L'acqua captata viene accumulata in un serbatoio prefabbricato interrato avente una capacità di 30 mc e può essere utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola di un appezzamento di terreno avente estensione complessiva pari ad ha. 14,00, contraddistinti al N.C.T. del comune di Guiglia al foglio 30 mapp. 12, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 355, 61, 80, 81, 92 e 197, interamente adibiti alla coltivazione di un nocciolo biologico, con sistema di irrigazione a goccia.

**ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO**

Il punto di prelievo è ubicato su terreno di proprietà di Ferrari Erminio, individuato come di seguito:

- coordinate catastali: foglio 30, mappale 25 del N.T.C. del comune di Guiglia (MO);
- coordinate geografiche UTM-RER: X= 654.942, Y= 918.010;
- i punti di prelievo sono ubicati all'interno dell'area naturale protetta SIC-ZPS denominato IT 4040003 "Sassi di Roccamalatina e Sant'Andrea", facente parte della "Rete Natura 2000" e ricadono nelle zone B e C del territorio del "Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina".

**ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

**4.1** La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è assentita fino al **31/12/2031**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del medesimo R.R. n. 41/2001.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Qualora all'approssimarsi della scadenza della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

**5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa.

#### **ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

**6.1** Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2022 ammonta a € 166,24, di cui € 7,56, pari ai sei dodicesimi del canone annuale per la derivazione di acqua e a € 158,68, per l'attraversamento del Rio Delle Vallecchie con i tubi di adduzione della risorsa prelavata.

**6.2** Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone entro il 31 marzo di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

**6.3** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.4** In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

**6.5** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

**6.6** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** L'importo del deposito cauzionale dovuto, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04//2015 è di **€ 250,00**.

**7.2** Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

**7.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

## **ART. 8 - MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI**

### **8.1 Dispositivo di misurazione**

Il concessionario dovrà provvedere all'installazione di idoneo dispositivo per la misurazione del volume d'acqua pubblica utilizzato.

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC [aoomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpa.emr.it)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it)

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

### **8.2 Cartello Identificativo**

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

### **8.3 Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

## **ART. 9 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

**9.1 Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti

innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**9.2 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

**9.3 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)** - Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché non venga alterata la qualità ed il regime dell'acquifero.

**Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.**

**9.4 Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

**9.5 Il concessionario è tenuto all'osservanza scrupolosa delle limitazioni e prescrizioni imposte dal**

- parere istruttorio della Provincia di Modena (prot. n. PG/2021/81960 del 24/05/2021), che si allega alla presente;
- Nulla Osta idraulico con prescrizioni da parte dell'Agenzia per la sicurezza del territorio e la protezione civile (prot. n. PG/2021/120794 del 02/08/2021), che si allega alla presente;
- Nulla Osta con prescrizioni dell'Ente Parchi Emilia Centrale e l'approvazione della Valutazione d'Incidenza Ambientale con Determinazione n. 229 del 11/11/2021 (prot. n. PG/2021/175529 del 15/11/2021); che si allega alla presente;
- autorizzazione con prescrizioni, ai lavori di movimento terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico rilasciata dal Comune di Guiglia, allegata alla presente;
- parere con prescrizioni dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti - ATERSIR (prot. n. PG/2022/55712 del 04/04/2022);
- ulteriore parere istruttorio della Provincia di Modena (prot. n. PG/2022/114030 del 11/07/2022), che si allega alla presente in merito alla compatibilità dell'utilizzazione delle risorse coi Piani di livello provinciale.

**I documenti sopra elencati, unitamente al presente disciplinare, fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento di concessione e sono ad esso allegati come atti endoprocedimentali dell'istruttoria.**

**ART. 10 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

**10.1** La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

**10.2** Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

**ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

---

Firmato per accettazione dal concessionario

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**